



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 477

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 21 ottobre 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92) Pag. 6

Plenaria » 6

2^a - Giustizia:

Plenaria » 9

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 100

Plenaria (pomeridiana) » 102

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 107

7^a - Istruzione:

Plenaria » 112

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 205) » 125

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 198) » 126

Plenaria » 126

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 199) » 128

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 129

11^a - Lavoro:

Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 4) » 140

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)</i>	<i>Pag.</i> 141
<i>Plenaria</i>	» 141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 144
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 145

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 152
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 154
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 155
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 156
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 157
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 159
<i>Plenaria</i>	» 159

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 21 ottobre 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006 (REGOLA-
MENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

333^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. 98, 248, 1832 e 1894 (istituzione di una giornata della memoria per le vittime delle mafie) e di iniziarne l'esame nella seduta di domani, giovedì 22 ottobre.

Si è deciso altresì che, sempre nella seduta di domani, proseguirà l'esame in sede referente del nuovo testo unificato per i disegni di legge n. 951 e 1082 (comune di Sappada), per il quale era stato precedentemente richiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante. Per il seguito dell'esame, è stata nominata relatrice la senatrice Bisinella, in sostituzione del senatore Giovanni Mauro.

Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame dei disegni di legge n. 583 e n. 1976 (modifica normativa porto d'armi), nonché del disegno di legge n. 795 (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose) e, su richiesta del senatore Endrizzi, del disegno di legge n. 1313 (inchiesta parlamentare costi enti partecipati o controllati).

Si è convenuto, quindi, di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. 1522 e connessi (attività di rappresentanza interessi) e del disegno di legge costituzionale n. 1561 e connesso (diritto di accesso a Internet).

Si è concordato, altresì, di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge n. 2092 (disposizioni in materia di cittadinanza), già approvato dalla Camera dei deputati e di iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 27 ottobre.

Infine, è stata data comunicazione della lettera con cui il Presidente del Senato informa che la Presidente della Camera dei deputati ha promosso l'avvio della procedura di intese, al fine di stabilire quale ramo del Parlamento debba esaminare, in prima lettura, i provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici. È stata data altresì comunicazione della lettera trasmessa per conoscenza dallo stesso Presidente del Senato, in cui la Presidente della Camera dei deputati informa della proposta, avanzata dal Presidente della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, di dare priorità alla Camera nell'esame di quei progetti.

In proposito, avverte che l'orientamento maggioritario espresso in Ufficio di Presidenza è stato nel senso di consentire che l'esame dei provvedimenti in materia di disciplina dei partiti politici prosegua presso l'altro ramo del Parlamento.

Provvederà, pertanto, ad informare il Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)

La PRESIDENTE informa che il senatore Gasparri ha fatto pervenire una lettera per chiedere di posticipare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, in materia di identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, pur essendo particolarmente interessato al tema in discussione, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione programmati per la settimana corrente, a causa del concomi-

tante congresso del Partito popolare europeo, in corso di svolgimento a Madrid.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

247^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SU ALCUNE MINACCE RECENTEMENTE RICEVUTE DAL SENATORE GIOVANARDI

Il presidente PALMA, a nome di tutta la Commissione, manifesta la propria solidarietà al senatore Giovanardi in relazione alla vicenda che lo ha visto recentemente ricevere alcune minacce.

Il senatore LUMIA (PD), a nome del Gruppo PD, si associa alle considerazioni del Presidente.

Nello stesso senso si esprime il Rappresentante del GOVERNO.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ringrazia il Presidente della Commissione anche a nome dei propri familiari, essendo stati anche questi destinatari delle minacce in questione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (n. 204)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato che – previa verifica del numero legale – viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(708) CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Rispondendo ad una sollecitazione in tal senso del presidente PALMA, il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che non sarà possibile riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo, essendo ancora in corso approfondimenti all'interno della maggioranza sulle tematiche oggetto dei medesimi.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) preannuncia la presentazione nei prossimi giorni di un nuovo disegno di legge in materia di prescrizione da parte dei parlamentari del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1798) Lucrezia RICCHIUTI. – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1738, assunto come testo base nella seduta del 24 marzo.

Il relatore CUCCA (PD) presenta i nuovi emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, ribadendo preliminarmente la sua convinzione che sarebbe stato preferibile affrontare la materia oggetto dei disegni di legge in titolo senza fare ricorso allo strumento della legge delega, ma piuttosto con la predisposizione di un nuovo quadro normativo di immediata applicabilità.

Con riferimento agli emendamenti da lui presentati si sofferma, in particolare, su quelli volti a ridurre il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del testo base – essendo a suo avviso del tutto inopportuno prevedere un termine pari a due anni quando è di tutta evidenza l'esigenza che la delega sia esercitata in un termine più breve – ed a prevedere un intervento sul decreto legislativo n. 25 del 2006, al fine di riordinare l'assetto e le competenze della sezione del consiglio giudiziario prevista dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo in modo da estendere le competenze della medesima a tutti i magistrati onorari, essendo invece le stesse oggi limitate ai soli giudici di pace.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.105

e 2.108 ed evidenziando – più in generale – l'assoluta non condivisibilità della scelta di ricorrere allo strumento della legge delega con modalità tali da configurare una vera e propria espropriazione delle prerogative parlamentari.

Il presidente PALMA avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il relatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.12 a condizione che sia riformulato, 1.14, 1.15 a condizione che sia riformulato, 2.15 a condizione che sia riformulato, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.34, 2.59, 2.60, 2.87 a condizione che sia riformulato, 2.88 a condizione che sia riformulato, 2.89, 2.90, 2.146, 2.149, 2.192 a condizione che sia riformulato e 2.229 a condizione che sia riformulato. Si riserva di precisare successivamente le proposte di riformulazione alle quali ha fatto testé riferimento.

Su proposta del RELATORE, viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.24, 2.33, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.39 (testo 2), 2.179, 2.180, 2.180 (testo 2), 2.183, 2.184, 2.187, 2.216, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.6 (testo 2).

Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000, il RELATORE esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore, preannunciando inoltre proposte di riformulazione relative agli emendamenti 2.21 e 2.89. Si riserva infine di esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal Relatore nella seduta odierna.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 1.1, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.2.

Stante l'assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto*) ha fatto proprio l'emendamento 1.6, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Stante l'assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.7, e 1.8.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 1.9, che è posto ai voti e respinto.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Il relatore CUCCA (*PD*) prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 1.12, sulla quale però manifesta perplessità il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

L'emendamento 1.12 viene quindi dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 1.13 è posto ai voti e respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 1.14.

Recependo un suggerimento del presidente PALMA, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 1.15 nell'emendamento 1.15 (testo 2), che viene posto ai voti e approvato, mentre gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 2.1 vengono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha fatto proprio l'emendamento 2.2, tale emendamento è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 2.3 viene ritirato.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) fa proprio l'emendamento 2.4, che viene posto ai voti e respinto.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) fa propri gli emendamenti 2.5 e 2.6, che sono separatamente posti ai voti e respinti, mentre gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore ORELLANA (*Misto*) ha fatto propri gli emendamenti 2.10 e 2.12, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, mentre l'emendamento 2.13 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Recependo un suggerimento del relatore CUCCA (*PD*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 2.15 nell'emendamento 2.15 (testo 2), che viene posto ai voti ed approvato.

Sugli emendamenti 2.16 e 2.17 si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – che sottolinea l'esigenza che la normativa di delega in esame fissi i limiti minimi e massimo di età per l'accesso alla funzione di magistrato onorario, senza rimettere questa scelta al legislatore delegato – e del senatore LUMIA (*PD*) – che ritiene che sul punto sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento – e in esito al quale dibattito viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.16 e 2.17.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.18, sottolineando come tale emendamento non faccia altro che riproporre una previsione già attualmente vigente.

Il relatore CUCCA (*PD*) ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento, sottolineando come l'impostazione di fondo dell'impianto normativo proposto con il testo in esame sia quella di assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il presidente BUCCARELLA (*M5S*) ritiene opportuno chiarire che la previsione vigente alla quale ha fatto riferimento il senatore Caliendo è quella contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *g*), della legge n. 374 del 1991, in materia di requisiti per la nomina a giudice di pace. Sottolinea, inoltre, che la previsione proposta con l'emendamento 2.18, a suo avviso, non è in contrasto con l'impostazione del testo in esame cui ha fatto riferimento il relatore Cucca – per come la stessa risulta dalla formulazione della lettera *d*) del comma 13 dell'articolo 2 – in quanto la citata lettera *d*) fa riferimento alla compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative in generale, mentre l'emendamento 2.18 prevede che l'incarico onorario sia incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che dovrebbe essere di palese evidenza che l'appartenenza alla pubblica Amministrazione, e l'inserimento quindi nella struttura gerarchica della medesima, è incompatibile con l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) si chiede, sotto un diverso profilo, che tipo di personale si intenda reclutare per l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie – nonostante la riconosciuta impossibilità di fare a meno dell'apporto dello stesso sul piano funzionale – quando si predispose un impianto normativo che invita, da subito, il magistrato onorario a riciclarsi in altre attività.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che i profili sottesi all'emendamento 2.18 siano meritevoli di un attento approfondimento e pongano una questione particolarmente delicata.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PALMA dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.18.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore CUCCA (*PD*) ed il senatore LUMIA (*PD*), su proposta del presidente PALMA, l'emendamento 2.19 viene ri-

formulato nell'emendamento 2.19 (testo 2), sul quale il RELATORE esprime parere favorevole e che viene poi posto ai voti e approvato.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.20, in relazione all'emendamento 2.21 il relatore CUCCA (*PD*) prospetta una riformulazione del medesimo, volta a prevedere quale titolo preferenziale assoluto per accedere alle funzioni di magistrato onorario l'aver svolto gli *stage* formativi previsti dall'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013.

Sulla proposta avanzata dal relatore Cucca manifesta forti perplessità il presidente PALMA.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta di riformulazione non sia accettabile, mentre si dichiara disponibile a valutare un inserimento del riferimento agli *stage* formativi citati quale titolo preferenziale al pari degli altri indicati nell'emendamento 2.21.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Gruppo PD, ritiene non accettabile la proposta del relatore Cucca e condivide le perplessità manifestate dal presidente Palma.

Il relatore CUCCA (*PD*) ritiene che la sua proposta sia ragionevole nel contesto dell'accesso alla funzione di magistrato onorario, ma – alla luce delle perplessità manifestate – la ritira. Modificando il parere precedentemente espresso si esprime quindi in senso contrario sull'emendamento 2.21.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), su proposta del senatore LUMIA (*PD*), viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.25, mentre l'emendamento 2.26 è dichiarato precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.15 (testo 2).

L'emendamento 2.27 è poi posto ai voti e respinto, mentre – stante l'assenza dei proponenti – sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.32.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 2.34.

Sono successivamente dichiarati decaduti – stante l'assenza dei proponenti – gli emendamenti 2.35, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, mentre l'emendamento 2.40 è ritirato dal senatore Lumia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa quindi proprio l'emendamento 2.45, che viene posto ai voti e respinto.

Viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.1000, 2.2000, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, mentre gli emendamenti 2.50 e 2.51 sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.52.

In ordine alla previsione di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2 del testo in esame, il presidente PALMA richiama l'attenzione sul disposto del secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione, ai sensi del quale la nomina dei magistrati onorari è ammissibile esclusivamente per «le funzioni attribuite a giudici singoli». Sul punto il presidente PALMA ricorda che la Corte Costituzionale si è pronunciata in due occasioni (Corte Costituzionale n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998) e che le indicazioni desumibili da tali pronunce sono nel senso che con il vigente quadro costituzionale è compatibile un'assegnazione di funzioni collegiali ai magistrati onorari solo in via temporanea ed occasionale, come avviene nei casi di supplenza, dovendosi invece ritenere inammissibile una stabile e permanente attribuzione agli stessi di tali funzioni.

Ritenendo pertanto opportuno su tali profili un ulteriore approfondimento, dispone conseguentemente l'accantonamento degli emendamenti 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62 e 2.63.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo

con la seguente condizione:

che le parole «che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti», contenute sul disposto del comma 4 del nuovo articolo 143-*bis* del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, siano soppresse ovvero che la parola «essenziali» sia sostituita con l'altra «utili»;

e con le seguenti osservazioni:

che, nella formulazione del citato nuovo articolo 143-*bis* del codice di procedura penale, vengano distinte in modo più chiaro le ipotesi di interpretazione da quelle di traduzione;

che sia ripresa la previsione di cui al paragrafo 8 dell'articolo 7 della direttiva in recepimento, in ordine all'esigenza che l'emananda normativa trovi applicazione con modalità tali da non determinare un irragionevole prolungamento del procedimento penale.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1738**

Art. 1.

1.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «dieci mesi».

1.2

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

1.3

TORRISI

Al comma 1, alle lettere a), d) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto per i magistrati onorari attualmente in servizio».

1.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la parola: «massima» e conseguentemente dopo la parola: «dell'incarico» inserire l'altra: «rinnovabile».

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e la durata dei processi innanzi al giudice di pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.6

GAMBARO

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.7

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al tribunale al fine di definire i processi pendenti;».

1.8

ROMANO, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis* prevedere e regolamentare, gli indirizzi di coordinamento degli uffici del giudice di pace anche delegando i giudici di pace in servizio considerati i diritti poziori;».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) prevedere e regolamentare il potere del coordinatore dei giudici di pace».

1.10

SUSTA

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «i criteri» con le seguenti: «criteri omogenei e uniformi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si compone di una parte fissa e di una parte variabile».

1.11

TORRISI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superando il pagamento a cottimo almeno per i magistrati attualmente in servizio».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«*p*) ampliare, nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza dell'ufficio del

giudice di pace, per materia e per valore, ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «ed estendere», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

1.15 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi.».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d'Appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

1.15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi per l'espressione di pareri relativamente ai magistrati onorari e alla loro attività;».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d'Appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

1.16

RICCHIUTI, Elena FERRARA

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) Prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge che assicurino il loro inserimento in modo permanente ed organico nell'ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l'istituzione del ruolo ad esaurimento presso l'ufficio del processo per l'esercizio di funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge».

1.17

TORRISI

Al comma 1, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ampliandone nel settore civile e nel settore penale le competenze».

1.18

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere che, in attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle regioni dell'organizzazione degli uffici del Giudice di Pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella materia detta è presa dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace».

1.19

RICCHIUTI

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«r-bis) modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;».

Art. 2.**2.1**

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con le seguenti: «giudici di pace»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.».

2.2

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con «giudici di pace»;

e conseguentemente «giudici onorari di pace» con «giudici di pace» ovunque ricorrano.

2.3

LO GIUDICE

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace», con le parole: «giudici di pace».

2.4

GAMBARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: «onorari».

2.5

ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tutti».

2.6

ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nell'ufficio del giudice di pace», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sino ad un massimo di 2.500 unità;».

2.7

TORRISI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «salve le regole previste per i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio».

2.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

*«b) il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».*

Conseguentemente inserire il seguente comma:

16-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente, all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

2.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.10

ROMANO, ZIN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenuto conto del tetto massimo di cui alla precedente lettera a)».

2.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012, sino ad un massimo di 2.500 unità».

2.12

ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciascun ufficio del giudice di pace» aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto del tetto massimo di cui alla precedente lettera a)».

2.13

GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.15 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione».

2.15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza,».

2.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: dell'età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni«.

2.17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: «dell'età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni».

2.18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata».

2.19 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), dopo la parola «onorabilità» inserire le altre: «anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate,».

2.19

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del non aver riportato, nel corso dell'attività professionale pregressa o in corso di svolgimento, sanzione disciplinare superiore a quella minima prevista dal relativo Ordinamento».

2.20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

2.21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «in particolare» fino alla fine, con le seguenti:

«in particolare a favore di coloro che, per almeno un quadriennio: 1) hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie; 2) svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; 3) svolgono o hanno svolto la professione di notaio; 4) insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le Università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore; 5) hanno svolto funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 6) l'aver svolto servizio di ufficiale di polizia giudiziaria o di funzionario presso la Pubblica Amministrazione con funzioni per le quali era richiesto il possesso della laurea in Giurisprudenza conseguita a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; prevedere che a parità degli indicati titoli preferenziali, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in Giurisprudenza costituisce ulteriore titolo preferenziale: l'aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con votazione più elevata; aver conseguito il diploma presso una delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni; aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

2.22

SUSTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «coloro che», inserire le seguenti: «esercitano o».

2.23

MUSSINI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il periodo: «di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio».

2.24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752».

2.25

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Consiglio giudiziario», inserire le seguenti: «, nella sua composizione più ampia,» e, dopo le parole: «e valutare», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto,».

2.26

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «Consiglio giudiziario» con le seguenti: «Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

2.27

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio», con le seguenti: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale».

2.28

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: »stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 80,00 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.29

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis) Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.30

GAMBARO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici».

2.31

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 3, alla lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici».

2.32

SUSTA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che».

2.33

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) salvaguardare, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di nomina, decadenza e dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.»

2.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie».

2.35

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il personale amministrativo presso gli uffici del giudice onorario di pace della regione Valle d'Aosta sia inquadrato in ruoli locali secondo le modalità stabilite con leggi delle regione e che le relative spese siano rimborsate dalla Stato all'ente stesso;»

2.36

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace nel territorio della regione Valle d'Aosta, il requisito della conoscenza della lingua francese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.»

2.37

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il procedimento di nomina e il procedimento disciplinare dei giudici onorari di pace nella regione Valle d'Aosta siano adottati su proposta del Presidente della Regione, secondo le modalità stabilite con norme di attuazione dello Statuto speciale, che disciplinano altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace nelle sedi valdostane;»

2.38

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio del giudice onorario di pace nella regione Valle d'Aosta si provveda su proposta del Presidente della regione e che con norme di attuazione dello Statuto speciale siano disciplinate le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace nelle sedi valdostane;»

2.39 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*) Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di giudici di pace nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.»

2.39

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*) Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di nomina, decadenza e dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.»

2.40

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «nel circondario del tribunale» con le seguenti: «nel distretto di corte d'appello di cui fa parte il circondario del-tribunale» ed alla lettera e) sostituire le parole: «nel circondario» con le seguenti: «nel distretto di corte d'appello di cui fa parte il circondario del tribunale».

2.41

SUSTA

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «o gli affini entro il primo grado», aggiungere in fine le seguenti: «, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o gli affini entro il primo grado», inserire le seguenti: «, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2.1000

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 5, con il seguente: «5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie».

2.42

SUSTA

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «agli uffici giudiziari compresi nel circondario», con le seguenti: «all'ufficio o agli uffici giudiziari».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: «agli uffici giudiziari compresi nel circondario», con le seguenti: «all'ufficio o agli uffici giudiziari».

2.43

TORRISI

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) sono incompatibili con il ruolo di magistrati onorari di Tribunale e Giudice di Pace, coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la professione forense o siano impiegati pubblici o privati, che non abbiano provveduto entro i termini determinati dal decreto delegato, a cancellare la propria iscrizione dal rispettivo albo o alle dimissioni dall'impiego pubblico o privato».

2.44

TORRISI

Al comma 5, premettere alla lettera a) la seguente:

«*0a*) prevedere le competenze civili e penali da attribuire ai giudici onorari di pace che siano inseriti nell'ufficio del processo in conformità ai principi di autonomia e indipendenza di cui agli articoli 101, 106 e 107 della Costituzione;».

2.2000

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell'alinea, sostituire le parole "le modalità per l'inserimento" con le seguenti: "le modalità con cui il presidente del tribunale provvede al regolare inserimento"

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «inseriti» con la seguente: «regolarmente inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica.».

2.45

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.46

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, lettera a), numero 2), aggiungere, dopo la parola: «risolte», le seguenti: «, esclusa l'assunzione di prove testimoniali e comunque con il controllo del giudice professionale».

2.47

SUSTA

Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.48

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.49

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «salvo quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.50

TORRISI

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dalla presente legge non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio, senza il loro previo consenso. In ogni caso, le competenze e le modalità di utilizzo di questi ultimi sono definite mediante i principi stabiliti al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 ,all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore, della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.51

TORRISI

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dalla presente legge non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio, senza il loro previo consenso. In ogni caso, le competenze e le modalità di utilizzo di questi ultimi sono definite mediante i principi stabiliti al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici-onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) Prevedere ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione che l'unificazione dei giudici di pace, dei GOT e VPO sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; la predetta indennità non deve essere inferiore a quella prevista per i gdp al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; l'erogazione della suddetta indennità deve essere effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp; got e vpo);

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vi-

genti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.52

MUSSINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.53

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che il Presidente del Tribunale, in caso di vacanza superiore al 20 per cento dei posti di magistrati ordinari previsti dalla pianta organica ovvero del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla Legge 24 maggio 2001 n. 89, possa applicare i giudici onorari di pace, che abbiano maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevede inoltre i casi tassativi i cui il giudice onorario di pace possa applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale ordinario».

2.54

LO GIUDICE

Al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.55

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.56

GAMBARO

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.57

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.58

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.59

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «singoli».

2.60

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate e per la trattazione di procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria».

2.61

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ogni caso il giudice di pace non può svolgere la funzione di giudice relatore».

2.62

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che nella materia civile non può essere affidata ai magistrati onorari la trattazione: delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate; delle cause in materia di lavoro e previdenza; delle cause in materia fallimentare e societaria; delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare; dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; delle opposizioni ad ordinanza di ingiunzione; dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; prevedere, altresì, che nella materia penale non può essere affidata ai magistrati onorari la trattazione: di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni; dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; prevedere, inoltre, che il giudice onorario non possa in ogni caso svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare».

2.63

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.64

RICCHIUTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere modalità di impiego dei giudici di pace onorari e vice procuratori onorari, che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

a) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

b) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio per il processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, con motivato provvedimento».

2.65

TORRISI

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere gli affari da attribuire ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a), nel rispetto degli articoli 101, 106 e 107 della Costituzione».

2.66

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «di regola».

2.67

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi.».

2.68

MUSSINI

Al comma 6, lettera b), numero 2, sopprimere il periodo: «salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi.».

2.69

SUSTA

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.70

RICCHIUTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: «prevedere modalità di impiego dei giudici di pace onorari e vice procuratori onorari, che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

a) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

b) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio per il processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, con motivato provvedimento».

2.71

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte da Vice Procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai Vice Procuratori onorari già confermati se-

condo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.72

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera a), sopprimere la parola: «imprescindibilmente».

2.73

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera a) dopo la parola: «temporanea» inserire le seguenti: «ed occasionale».

2.74

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni»

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: «due quadrienni» con le seguenti: «due quinquenni»;

alla lettera c) sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «quindici anni».

2.75

GAMBARO

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni»;

2.76

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.77

GAMBARO

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni»;

2.78

LO GIUDICE

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni».

2.79

RICCHIUTI

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

2.80

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «il magistrato onorario», inserire le seguenti: «che non abbia superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.81

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per ulteriori quinquenni, fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.82

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire: «per altri due quadrienni» con le seguenti parole: «per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età»;

b) abrogare la lettera c);

c) alla lettera f) sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la parola «settantesimo».

2.83

GAMBARO

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le seguenti: «per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.84

LO GIUDICE

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le parole: «per ulteriori cinque anni fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.85

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera b) sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per un altro triennio».

2.86

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «due quadrienni» con le seguenti: «due quinquenni».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti «quindici anni».

2.87

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi».

2.88

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari».

2.89

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell'auto-relazione di quest'ultimo».

2.90

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) prevedere che la conferma sia pronunciata previa istruttoria espletata dal consiglio giudiziario nella composizione più ampia ed acquisizione dei pareri dei Presidenti del Tribunale, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato».

2.91

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

2.92

GAMBARO

Al comma 7 sopprimere la lettera c).

2.93

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: «i dodici anni complessivi» con le seguenti: «i sei anni complessivi».

2.94

TORRISI

Al comma 7 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera c) dopo le parole: «nel computo» inserire la seguente: «non»;

alla lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione dei magistrati onorari in regime transitorio di cui al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati «Onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.95

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «dei primi quattro anni», con le seguenti: «del primo anno».

2.96

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera d), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

2.97

SUSTA

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

2.98

SUSTA

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole da: «prevedendo in particolare» fino alla fine del periodo.

2.99

SUSTA

Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nei casi tassativi in cui essa sia dipesa da una valutazione negativa sull'attività precedentemente svolta nell'esercizio delle funzioni giudiziarie attribuite, effettuata attraverso l'utilizzo di un sistema di verifica basato su criteri concreti e obiettivi di misurazione della professionalità ed efficienza».

2.100

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sessantacinquesimoanno» con le seguenti: «settantesimo anno».

2.101

GAMBARO

Al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la seguente: settantesimo.

2.102

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la seguente: settantesimo.

2.103

TORRISI

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo consenso dell'interessato»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Prevedere i casi in cui il magistrato onorario possa chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario».

2.104

ROMANO, ZIN

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «procure della Repubblica.» aggiungere, infine, le seguenti: «, tenuto conto dell'assenso dell'interessato.».

2.105

CAPPELLETTI

Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungi-

mento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso».

2.106

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374», con le seguenti: «dall'articolo 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

2.107

ROMANO, ZIN

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «legge 21 novembre 1991, n. 7;» aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.108

CAPPELLETTI

Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi».

2.109

ROMANO, ZIN

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che a tutti i magistrati onorari e ai giudici pace si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, articolo 9, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.110

TORRISI

Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere i casi e il procedimento per il rinnovo dell’incarico al magistrato onorario sulla base di valutazioni di efficienza e sulla base di, quanto già previsto per il magistrato professionale; in nessun caso, può essere prevista la revoca dell’incarico se non in contraddittorio con il magistrato di pace (onorario) e per casi disciplinari gravi.».

2.111

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 10, alla lettera b) sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica».

2.112

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica».

2.113

GAMBARO

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica».

2.114

TORRISI

Al comma 11 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai magistrati onorari si applicano le disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere la presenza nel consiglio giudiziario di un rappresentante dei GOT e uno dei VPO».

2.115

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e».

2.116

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi», con le seguenti: «della sospensione dal servizio da tre a sei mesi».

2.117

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «dall'articolo 9, della legge 21 novembre 1991, n. 374», con le seguenti: «dall'articolo 7, della legge 4 novembre 1999, n. 468».

2.118

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che la qualifica di coordinatore venga assunta da un giudice di pace, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale si limita ed emanare direttive al fine di coordinare le attività del Tribunale con quelle proprie dell'ufficio del giudice di pace».

2.119

TORRISI

Al comma 12 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* prevedere che gli affari sono assegnati mediante il ricorso a procedure automatiche e sulla base di competenze legislativamente fissate;»;

sostituire la lettera *d)* con la seguente:

«*d)* prevedere che i giudici onorari possano comporre 1 collegi giudicanti in ragione di un componente su tre;»;

dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali».

2.120

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «presidente del tribunale» con le seguenti: «coordinatore dei giudici di pace».

2.121

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

2.122

SUSTA

Al comma 13, prima della lettera a), inserire la seguente:

«*0a)* prevedere criteri omogenei e uniformi volti a garantire ai magistrati onorari un trattamento economico, assicurativo e previdenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico e, comunque, non inferiore a quello riconosciuto ai magistrati di ruolo di prima nomina, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, in cui vanno computati tutti i periodi svolti anche in diverse funzioni di magistrato onorario;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

2.123

SUSTA

Al comma 13, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) prevedere l'attribuzione ai magistrati onorari di un'indennità composta di una parte fissa – corrisposta anche per i periodi di maternità o malattia per la funzione giudiziaria svolta e a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione e aggiornamento – e di una parte variabile commisurata agli obiettivi raggiunti, alle attività preparatorie e di supporto svolte ai sensi del comma 5, lettera a), numero 1) e 6, lettera b), numero 1) nonché al numero dei provvedimenti emessi e dei procedimenti definiti, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia;».

2.124

TORRISI

Al comma 13, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le lettere a), b) e c);*
 - b) alla lettera e), dopo le parole: «mediante misure» aggiungere le seguenti: «comunque non».*
-

2.125

RICCHIUTI

Al comma 13, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:

a) disciplinare la liquidazione delle indennità dei giudici di pace onorari, conformemente all'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal presente articolo comma 5, lettera a) n. 1;

b) disciplinare la liquidazione delle indennità dei vice procuratori onorari, conformemente all'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal presente articolo comma 6 lettera b) n. 1.

2.126

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.127

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.128

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.129

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.130

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «prevedere che l'indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del Presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti» con le seguenti parole: «il trattamento economico dei giudici di pace è composto da un'indennità fissa – non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;»;

b) sopprimere la lettera d);

c) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.131

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili.

2.132

GAMBARO

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa – non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;».

2.133

ROMANO, ZIN

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

2.134

ROMANO, ZIN

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

2.135

GAMBARO

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.136

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.137

SUSTA

Al comma 13, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e i criteri di liquidazione delle indennità».

2.138

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

2.139

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.140

ROMANO, ZIN

Al comma 13, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure comunque non incidenti sulle indennità».

2.141

GAMBARO

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.142

LO GIUDICE

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.143

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.144

SUSTA

Al comma 13, lettera e), dopo le parole: «mediante misure», inserire le seguenti: «comunque non»

2.145

TORRISI

Al comma 14 apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea sopprimere la parola: «onorari»
- b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere corsi di formazione decentrata anche in forma digitale e accesso remoto;»

2.146

SUSTA

Al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

2.147

TORRISI

Sopprimere il comma 15.

2.148

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 15, sostituire l'alinea con il seguente:

«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere l'attribuzione alla competenza dell'ufficio del giudice di pace».

Conseguentemente, al medesimo comma 15 aggiungere infine il seguente numero:

«2) prevedere che le disposizioni che contemplano l'aumento della competenza del giudice di pace si applichino decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo».

2.149

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 15, dopo le parole: «in particolare estendendo», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

2.150

GIOVANARDI

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e aggiungere alla lettera d), in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.151

MALAN

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale»

2.152

MALAN

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.153

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e aggiungere alla lettera d), in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.154

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e».

2.155

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.156

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.157

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».

2.158

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».

2.159

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.160

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.161

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.162

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.163

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).

2.164

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.165

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.166

MALAN

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.167

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;»;

c) alla lettera f) sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria»;

d) alla lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire. specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.168

GAMBARO

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.169

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.170

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.171

MALAN

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.172

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000».

2.173

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 80.000».

2.174

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000».

2.175

GAMBARO

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e successivi del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;».

2.176

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2.177

GAMBARO

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.178

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.179

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499».

2.180 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi al sistema tavolo per l'emissione del certificato di eredità e legato e del decreto tavolo, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche e integrazioni».

2.180

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) d'intesa con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche e integrazioni».

2.181

GAMBARO

Al comma 15, lettera g), sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.182

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.183

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera a) e b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.184

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.185

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni».

2.186

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

2.187

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis i procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

2.188

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e, comunque, da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità d'a parte del Consiglio Giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi vengono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio per il processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera *a*), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio per il processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate di seguito specificate;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera *a*), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio per il processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti di seguito specificate;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della Giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio per il processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati fino ad oggi per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza entro il periodo di *vacatio legis* della presente riforma, che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio verrà automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decadrà *ex lege*, in caso di valutazione di cui alla precedente lettera a) positiva, in deroga anche al periodo ,di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e similmente verrà cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente riforma; dimissionario secondo la precedente lettera g) del presente articolo, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale della riforma organica della magistratura onoraria di cui al precedente articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo nel disciplinare il modello dell'ufficio per il processo e l'impiego dei i giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell'ufficio per il processo del tribunale e della procura della Repubblica, e svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella sotto indicata delegate dal titolare del potere giurisdizionale, che è e resta, rispettivamente, il presidente del Tribunale – e il procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze (nonché il magistrato professionale individuato dal legislatore delegato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica);

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale e, comunque il titolare dell'ufficio del processo, nell'ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l'esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giurisdizionale giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell'ufficio per il processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giurisdizionale requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell'ufficio per il processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere, che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale

può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-*bis* comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 3;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q)* il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratore delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo della Procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la funzione di pubblica ministero in tutti i procedimenti penali di cui al Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) la funzione di pubblico ministero nelle udienze e nei procedimenti, e secondo i criteri, di cui all'articolo 72 comma 1 e 2 RD. 30 gennaio 1941 n. 12, nonché per i procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

c) su delega, controfirmata dal Procuratore Generale, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del Tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 comma 2 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12;

d) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ai sensi dell'articolo 70 comma 2 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

e) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q)*, il Governo nel disciplinare la disciplina economica e di garanzia dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, ivi comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata all'entrata in vigore della presente riforma, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario con funzioni, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare i doveri dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita la vigilanza sul comportamento dei soggetti delegati di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e che deve fare rapporto al ministro della giustizia ed al procuratore generale presso il distretto di corte d'appello, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull'attività dei soggetti delegati di cui al presente articolo sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio Superiore della Magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 15 lettera b) Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti delegati di cui al presente articolo della disciplina dei doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso il distretto di corte d'appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta del predetto, e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio Superiore della Magistratura perché provveda.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei soggetti delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-ter e 12-quater Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per quanto compatibili;

b) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere b), c), f), g);

c) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al precedente comma 7 e di cui precedente comma 1 lettera f)».

2.189

TORRISI

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1; lettera q), il Governo si attiene ai seguenti: principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.190

TORRISI

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) Prevedere ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione che l'unificazione dei gdp, dei GOT e VPO sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; la predetta indennità non deve essere inferiore a quella prevista

per i gdp al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; l'erogazione della suddetta indennità deve essere effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp, got e vpo);

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.191

RICCHIUTI, Elena FERRARA

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera *a)* sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali "giudici di pace delegati" per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera *a)* sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali "vice procuratori delegati" per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la conti-

nuità –dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

16-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere

che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-*quater*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le garanzie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative- maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2.192

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti numeri:

«01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a) quanto ai giudici di pace, l'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l'articolo 42-*quinquies*, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole "dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374" con le parole "dall'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374", sostituita la parola: "compreso" con la parola: "compresi" ed aggiunte, dopo le parole: "dei provvedimenti", le parole: ", la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ", nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, o dei

Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato";

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.193

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre, quadrienni» con le seguenti: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.194

LO GIUDICE

Al comma 16, lettera a), n. 1) sostituire le parole: «prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti parole: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori cinque anni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.195

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1) sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 2»;

b) al n. 1) sostituire le parole: «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti parole: «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4)»;

c) sopprimere il n. 2) ed il n. 3);

d) al n. 4) sostituire le parole: «sessantottesimo» con la parola: «settantesimo»;

e) alla lettera b) sopprimere il n. 5);

f) sopprimere la lettera c);

g) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;

h) al comma 17 sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti parole: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.196

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), al numero 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 2)».

2.197

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, alla lettera a), al numero 1), sostituire le parole: «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti: «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quinquenni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.198

GAMBARO

Al comma 16, lettera a) n. 1) e 2) sostituire le parole: «quadrienni», ovunque ricorrano, con le parole: «quinquenni»;

2.199

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), n. 1) e 2), sostituire le parole: «quadrienni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «quinquenni»;

2.200

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che i giudici di pace ed onorari alla data di cui al numero 1) possono essere confermati per quattro quadrienni, nel limite del compimento del settantesimo anno di età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.201

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.202

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.203

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 2.

2.204

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.205

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.206

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo», con le parole: «prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre mandati quinquennali di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato di cinque anni sino al raggiungimento del limite di settanta anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.207

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo», con le seguenti: «prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre mandati quinquennali di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato di cinque anni sino al raggiungimento del limite di settanta anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.208

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato quadriennale sino al raggiungimento del limite di sessantotto anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo e per de-

finire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.209

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) sostituire le parole: «che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «che non hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

b) al numero 3), dopo le parole: «per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo» aggiungere le parole: «e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)»;

c) al numero 4) sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo»;

d) alla lettera b), sopprimere il numero 5);

e) sopprimere la lettera c);

f) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;

g) al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.210

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «hanno superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.211

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) prevedere che i magistrati onorari di cui ai numeri 1), 2) e 3), possano essere confermati a domanda secondo quanto previsto dal comma 7».

2.212

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.213

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), al numero 4), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.214

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), numero 4), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.215

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «settantesimo anno di età».

2.216

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che il magistrato onorario non possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio per più di dodici anni, computandosi anche il servizio prestato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.217

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16 lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace» con le seguenti: «, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace».

2.3000

IL RELATORE

Al comma 16, lettera b), numero 3) dopo le parole: "fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)" inserire le seguenti: "e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura".

2.218

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 4.

2.219

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16 lettera b), inserire dopo il numero 4), il seguente:

«4-bis. Coordinare i poteri del presidente del tribunale di assegnazione di procedimenti con la nomina del coordinatore dei giudici di pace di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a)».

2.220

GAMBARO

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 5);

2.221

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, la lettera b) sopprimere il numero 5).

2.222

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera b), sostituire il numero 5, con il seguente:

«5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;»

2.223

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera b), al numero 5), dopo la parola: «legislativo» inserire le seguenti: «, salvo che il nuovo trattamento economico non si può favorevole e comunque, a domanda, potrà essere richiesta l'applicazione del nuovo trattamento di parte dei giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e dai giudici di pace».

2.224

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera b), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata

la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;».

2.225

GAMBARO

Al comma 16, sopprimere la lettera c);

2.226

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

2.227

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere per i giudizi civili di cui al comma 15, e precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria».

2.228

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere che il periodo di servizio reso quale giudice di pace, magistrato onorario e vice procuratore onorario sia computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione».

2.229

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai magistrati onorari continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374».

2.230

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

2.231

GAMBARO

Al comma 16, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

2.232

LO GIUDICE

Al comma 16, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

2.233

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 17.

2.234

GAMBARO

Al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.235

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità».

Art. 3.**3.1**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere da rendere entro trenta giorni».

3.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti: «Entro un anno».

Art. 4.**4.1**

RICCHIUTI

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) Nella rubrica e nel testo dopo le parole: «giudice di pace», inserire la seguente: «onorario».

2) Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

4.2

TORRISI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera e);
- b) sopprimere i commi 2, 3 e 4.
- c) *Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai magistrati onorari e ai giudici di pace attualmente in servizio che intendano optare per la disciplina transitoria di cui al comma 16 dell'articolo 2 della presente legge, quanto alla competenza, durata dell'incarico e al trattamento economico, si applicano le norme sulla incompatibilità previste per i magistrati professionali».

Art. 5.

5.1

GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

5.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.3

TORRISI

Sopprimere l'articolo.

5.4

TORRISI

Sopprimere il comma 3.

Art. 6.**6.1**

TORRISI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai corsi di formazione decentrata deve garantirsi anche modalità di accesso *online* che favorisca la maggiore partecipazione ai magistrati svolgenti funzioni fuori dai capoluoghi di provincia. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico».

6.2

SUSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione è utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

6.0.1

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: articolo 6 comma 1, articolo 7, articolo 48.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è modificato come segue: "La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti, appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: "Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;
- b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento".

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: "Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;
 - b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
 - c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento"».
-

6.0.2

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che alla nomina, decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca dall'ufficio giudice onorario di pace nella regione Valle d'Aosta si provveda su proposta del Presidente della Regione, secondo quanto previsto in apposite norme di attuazione dello Statuto speciale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario;
 2. prevedere che con norme di attuazione i cui al comma 1 si disciplinino altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace onorario nelle sedi valdostane;
 3. prevedere che il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta rilasci l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace, che detto personale sia inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione e che il Presidente della Regione provveda anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario;
 4. prevedere che le spese sostenute in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengano rimborsate dallo Stato alla Regione;
 5. prevedere che nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli usceri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, sia richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196;
 6. prevedere che nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possano essere istituiti uffici distinti del giudice di pace».
-

6.0.3

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, tenuto conto della particolare situazione della Valle d'Aosta, prevede che siano mantenuti i principi e le garanzie di cui agli articoli 40 e 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374».

6.0.4

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, si applicano nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

6.0.5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace».

6.0.6 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche in materia di libri fondiari)*

Al regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono apportate le seguenti modificazioni:

negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, le parole: "tribunale in composizione monocratica", sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace";

all'articolo 75, primo comma, le parole: "un giudice designato dal presidente del tribunale", sono sostituite dalle seguenti: "un giudice onorario di pace";

all'articolo 126, secondo comma, le parole: "del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato", sono soppresse;

all'articolo 128, le parole: "al collegio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale".

Le funzioni di giudice tavolo di cui al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono svolte dal giudice onorario di pace.».

6.0.6

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche in materia di libri fondiari)*

1. Negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le parole: "tribunale in composizione monocratica", sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace"».

Art. 7.**7.1**

STEFANI, CENTINAIO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Agli eventuali oneri dovuti all'introduzione ed applicazione delle norme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

467^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica**

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (PD) propone l'approvazione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, secondo i dati rilevati dall'Amministrazione finanziaria, le adesioni al programma di collaborazione volontaria hanno mostrato una tendenza di marcato aumento, tale da condurre alla quantificazione sottesa al provvedimento mantenendo adeguati margini prudenziali; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la facoltà di rateizzare il pagamento delle somme dovute non incida in termini di effetti negativi di cassa, in quanto l'acquisizione di gettito nel primo bimestre dell'anno 2016 sia idonea ad evitare squilibri finanziari; che la misura sia correttamente considerata come *una tantum* ai fini del rispetto dei parametri europei e come tale utilizzata per la sola copertura

degli effetti finanziari per l'anno 2015 della precedente clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192; che il mutato regime di tassazione dei redditi transfrontalieri tra Italia e Svizzera, attesa la specifica struttura delle prestazioni previdenziali elvetiche, non comporti effetti significativi per la finanza pubblica nazionale.».

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) chiede un chiarimento in merito alla significatività degli effetti per la finanza pubblica richiamati dal relatore, ritenendo necessaria una quantificazione.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la quantificazione richiesta è stata a suo tempo fornita in risposta alle osservazioni formulate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere sul testo del relatore.

Quanto agli emendamenti, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità della proposta 1.1, mentre ritiene non suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica gli emendamenti 2.10 e 2.11. Quanto alla proposta 2.16, pur riconoscendone l'intento meritevole, fa presente che la modifica si presterebbe a comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti, rendendo necessario un parere contrario del Governo. In merito alla proposta 2.19, con le analoghe 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24, chiarisce che le modifiche introdurrebbero una discriminazione tra contribuenti iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e quelli non iscritti, non fondata su motivazioni reali. Tale differenziazione nel trattamento fiscale è suscettibile di produrre effetti sui quali si rende necessario un approfondimento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al rappresentante del Governo di rendere disponibile una relazione tecnica sull'emendamento 2.23.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire la relazione richiesta. Esprime, altresì, il parere contrario del Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, mentre reputa non suscettibile di produrre effetti diretti la proposta 2.0.4, la quale, a suo parere, potrebbe, semmai, porre i comuni nella condizione potenziale di violare il patto di stabilità interna.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra, quindi, gli ulteriori emendamenti 2.0.5 (testo 2) e 2.0.6 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.0.5 (testo 2). Deve invece valutarsi l'emendamento 2.0.6 (testo 2), col quale si finanzia della spesa corrente tramite fondi speciali di parte capitale, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e del dibattito svoltosi, propone, infine, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.0.4. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 2.0.5, 2.0.6, 2.3, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.0.5 (testo 2) e 2.0.6 (testo 2) su cui il parere rimane sospeso.».

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

468^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6, per i quali la copertura è da ritenersi inidonea. Quanto alle riformulazioni dei due stessi emendamenti, ritiene che la proposta 2.0.5 (testo 2) non comporti oneri diretti per la finanza pubblica, mentre l'emendamento 2.0.6 (testo 2) possa ritenersi non problematico in quanto il credito d'imposta a cui si riferisce è classificabile come

conto capitale poiché finanziato in maniera stabile con risorse di tale natura

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla quantificazione dell'onere associato alla proposta 2.0.5 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO chiarisce che si tratta di una stima elaborata dal dipartimento delle finanze sulla base degli elementi tecnici in loro possesso.

In merito all'emendamento 2.3 fa presente che non risultano disponibili le risorse impiegate a copertura.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per osservare che la modifica proposta dall'emendamento 2.3 mira a fornire un'interpretazione della norma esistente che consenta di evitare incertezze nell'applicazione. Evidenzia, inoltre, che di per sè, l'emendamento non è suscettibile di produrre oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente SANGALLI reputa opportuno esprimere una contrarietà basata sull'assenza di una relazione tecnica che chiarisca la reale portata finanziaria della modifica proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.2.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito a tale parere evidenziando che la modifica si limita a proporre una proroga delle scadenze di versamento.

Il vice ministro MORANDO ricorda che con il provvedimento in esame si impiegano delle risorse disponibili per l'anno 2015 per coprire degli oneri sostenuti nello stesso anno. Nel caso in cui venissero prorogati i termini a cui si riferisce l'emendamento, ne risulterebbe uno sfasamento temporale tra l'insorgenza dell'onere e l'acquisizione delle risorse finanziarie che influirebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica. Esprime considerazioni analoghe sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in relazione all'emendamento 2.9 osservando che la proposta mira a evitare che i soggetti interessati siano obbligati a fare segnalazioni per reati che non sono punibili in base allo stesso decreto. Evidenzia che in tal modo si eviterebbero inutili appesantimenti burocratici.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario del Governo sulla proposta 2.9 motivandolo con il rischio, evidenziato dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, che si determini una violazione esplicita delle norme internazionali in materia di riciclaggio.

Reputa di per sé non onerosi gli emendamenti 2.12 e 2.13, mentre ritiene necessario acquisire delle valutazioni tecniche sulle proposte 2.14 e 2.15. Il parere del Governo è, invece, non ostativo sugli emendamenti 2.17 e 2.18.

Il PRESIDENTE comunica che è stata trasmessa dalla Commissione di merito una riformulazione dell'emendamento 2.16 che mette a disposizione della Commissione.

Il vice ministro MORANDO giudica necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.16 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e del dibattito svoltosi, il relatore SANTINI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 1.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9, 2.16, 2.16 (testo 2), 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 2.3, 2.14 e 2.15. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 2.11, 2.0.4, 2.12, 2.13 e 2.0.5 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

Il senatore SPOSETTI (PD) chiede incidentalmente al rappresentante del Governo di fornire una tabella riassuntiva dei capitali rientrati in Italia a seguito dei provvedimenti varati dal Governo nella precedente legislatura e in quella attuale.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire alla Commissione gli approfondimenti richiesti.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) chiede di poter esprimere alcune valutazioni sul testo del disegno di legge così come modificato dalla Commissione di merito. In particolare, in merito all'articolo 36, esprime perplessità legate al fatto che prevedere di commisurare le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti è, a suo avviso, quantomeno difficile da attuare perché si dà, implicitamente, per scontato un effetto incentivante sulla produzione dei rifiuti in capo alla normativa in esame, trascurando

così l'influenza di fattori esterni. Con riferimento all'articolo 40 fa presente che l'attribuzione dell'obbligo in esso disposto in capo ai Comuni comporta necessariamente un onere sulla finanza locale di cui bisogna tener conto. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 58, comma 1, ritiene necessario che si specifichi che la componente della tariffa necessaria a finanziare il fondo di cui trattasi debba essere modulata in modo tale da evitare un ulteriore aumento delle tariffe sul servizio idrico integrato.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle riflessioni formulate dal senatore D'Alì, fa presente che il principio generale su cui si basa il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti nella normativa nazionale impone ai comuni la copertura dei relativi oneri con le risorse rivenienti dall'applicazione delle tariffe. Ciò premesso, ritiene inevitabile che qualunque intervento modificativo sulla modulazione delle tariffe debba intendersi automaticamente nel senso che alcuni soggetti siano chiamati a pagare per il mancato gettito derivante da altri soggetti.

Dichiara, inoltre, di voler esprimere alcune valutazioni sul testo disposto dall'Assemblea che consentano di affrontare alcuni aspetti di cui non si è adeguatamente tenuto conto nell'esame per la Commissione di merito. In particolare, segnala, in relazione all'articolo 2, comma 1, che la disposizione è suscettibile di produrre effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto la previsione dello sdoppiamento del pagamento in due scadenze produrrebbe un danno per l'erario. Quanto all'articolo 4, comma 6, che accoglie l'emendamento 3.12 della Commissione di merito, appare necessario, a suo parere, precisare che l'istituzione della figura del *mobility manager* debba avvenire senza riduzione del carico didattico per il singolo docente incaricato, al fine di evitare nuovi oneri associati all'assunzione di un supplente. Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 3, riferisce che sulla base di una serie di approfondimenti ulteriori il Governo esprime un parere contrario in quanto la norma comporta oneri. Fa presente, in particolare, che la motivazione più importante riguarda la modifica della disciplina sull'IVA, la quale fa emergere il rischio di una violazione della normativa europea in materia, da cui discenderebbe la necessità di espungere tutta la parte dell'articolo relativa al capoverso «Art. 206-ter».

Quanto, infine, all'articolo 51, comma 3, rammenta di aver già espresso il parere contrario del Governo sul relativo emendamento, approvato dalla Commissione di merito.

Il presidente SANGALLI, preso atto delle osservazioni del Governo, invita il relatore a predisporre un parere che possa essere approvato nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 22 ottobre 2015, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

285^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che è stato presentato l'emendamento 2.16 (testo 2), pubblicato in allegato, e dà conto del parere trasmesso dalla Commissione bilancio, la quale ha espresso avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.14, 2.15, 2.16 (testo 2), 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Informa, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 2.0.3, 2.0.5 (testo 2) e 2.0.6 (testo 2).

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario ZANETTI si esprime in senso conforme.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.1, teso al superamento del ricorso alle clausole di salvaguardia, per mezzo di coperture derivanti da un risparmio strutturale della spesa.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e respinto.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) esprime parere contrario sulle proposte emendative 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 (testo 2), 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.

Il sottosegretario ZANETTI esprime parere conforme.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) si rimette alle valutazioni del Governo riguardo agli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.17 e 2.18.

Il sottosegretario ZANETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.18 a condizione che sia riformulato al fine di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti che presentano istanza di collaborazione volontaria.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) riformula l'emendamento 2.18 nell'emendamento 2.18 (testo 2), pubblicato in allegato, specificando la necessità di un opportuno riferimento al decreto legislativo in materia di protezione dei dati personali. In particolare, si sofferma sull'esigenza di tutela nei confronti della criminalità organizzata, per cui appare preferibile attribuire la responsabilità della procedura di collaborazione volontaria anche a livello centrale dell'amministrazione finanziaria.

La senatrice GUERRA (*PD*) sollecita un approfondimento sull'affidabilità delle ripartizioni territoriali dell'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario ZANETTI osserva che non è in questione l'affidabilità delle diverse sedi dell'Agenzia delle entrate. È significativa, invece, la bassa adesione alla collaborazione volontaria in determinate aree territoriali, per cui appare legittimo porre il problema della tutela della riservatezza.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.17 e 2.18 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Sull'emendamento 2.3 ha la parola il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare i contribuenti dalle doppie imposizioni, anche al fine di rendere maggiormente appetibile la procedura di collaborazione volontaria. Invita, pertanto, il Governo ad approfondire il tema.

Il sottosegretario ZANETTI rileva l'inopportunità di dare luogo a trattamenti diversificati per i soggetti interessati a procedure di accertamento avviate al di fuori dell'ambito della collaborazione volontaria.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira quindi l'emendamento 2.3.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 2.4.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) ritira l'emendamento 2.5.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.6.

In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta perplessità sulla contrarietà espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.9.

Il sottosegretario ZANETTI sottolinea la necessità, ampiamente riconosciuta, di mantenere i presidi antiriciclaggio esistenti.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.9.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 (testo 2).

Sull'emendamento 2.19 interviene il senatore MICHELONI (*PD*), il quale esprime riserve sulla contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo. Ritira infine l'emendamento, riservandosi di portare la questione all'attenzione dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge n. 2070 proseguirà nella seduta antimeridiana di domani, dopo la procedura informativa all'ordine del giorno.

Comunica inoltre che le Commissioni 6^a e 12^a riunite sono convocate, alle ore 14 di domani, per l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di gioco d'azzardo (A.S. 2024, 2033 e 2047).

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani è anticipata alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2070**(al testo del decreto-legge)****2.16 (testo 2)**

DEL BARBA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».

2.18 (testo 2)

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro il 6 novembre 2015 nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1 e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria**226^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1873) PAGLIARI ed altri. – Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEct*) illustra l'ordine del giorno G/1873/1/7, il quale impegna il Governo ad affrontare la questione del personale tecnico-amministrativo in possesso di laurea o dottorato di ricerca, che già svolge attività certificata nel settore della ricerca, ma non può accedere ai ruoli di professore di seconda fascia o alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo *b* (RTD*b*) rimanendo così «intrappolato» in ruoli tecnici e amministrativi.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, il quale si propone di unificare le figure di ricercatore di tipo *a* e *b* superando inutili disparità mediante la creazione di un ruolo unico.

Illustra quindi l'emendamento 1.3 il quale reintroduce la modalità di lavoro a tempo indeterminato per i ricercatori.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) illustra l'emendamento 1.0.1 il quale si propone di semplificare le figure dei ricercatori pre-ruolo anche nel settore degli enti pubblici di ricerca, conferendo a tal fine una delega legislativa al Governo.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 1.0.2 il quale si propone di istituire un'unica figura professionale per i ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca mediante la stipula di convenzioni tra i predetti istituti. Conseguentemente l'emendamento prevede anche di modificare il titolo del disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE osserva che, poiché la problematica del cambio di titolo del disegno di legge riguarda implicitamente anche altri emendamenti, qualora quest'emendamento e gli altri che prevedono disposizioni simili fossero accolti, sarà necessario approvare un emendamento di coordinamento.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.3 della senatrice Di Giorgi e all'emendamento 1.0.2 del senatore Aiello.

I senatori BOCCHINO (*Misto-AEcT*) e CONTE (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 1.2 e 1.3.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.2 del senatore Aiello.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in discussione generale, dichiara di condividere lo spirito del disegno di legge in titolo, che appare in linea con gli intendimenti della legge sulla Buona scuola, in particolare per quanto concerne gli indirizzi scolastici particolarmente rivolti allo studio delle materie economiche e finanziarie.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) rileva come la storia recente insegna che è necessario disciplinare il settore oggetto del disegno di legge in titolo, affinché le banche e gli altri operatori finanziari abbiano controparti munite di un'adeguata formazione. Rileva inoltre come il provvedimento in esame presenti profili di indubbio interesse e modernità, in quanto favorisce la formazione di una cittadinanza attiva in ambiti finora trascurati.

La relatrice PUGLISI (*PD*) propone di effettuare delle audizioni in Ufficio di Presidenza con i principali attori del sistema finanziario.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA osserva che nel settore in esame il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già sottoscritto dei protocolli d'intesa con alcuni enti il cui elenco è a disposizione della Commissione.

Il PRESIDENTE propone di effettuare un numero ristretto di audizioni sul tema oggetto del disegno di legge in titolo e, solo successivamente, iniziare l'eventuale processo emendativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative degli autori, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1873

G/1873/1/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, LIUZZI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1873 di modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato,

premesso che:

l'Italia è ultima tra i Paesi europei per investimenti in università e ricerca sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale;

la lettera *b*), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca;

l'articolo 1 dell'atto Senato attualmente in esame in Commissione introduce una modifica alla norma suesposta finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti interessati consentendo al maggior numero di precari della ricerca la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore senza privilegiare i soli assegnisti di cui alla legge n. 449 del 1997, permettendo di accedere, altresì, ai soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) che dispongono già del titolo che sarebbe loro richiesto in vista della trasformazione in professori associati;

tenuto conto, altresì, che:

circa 300 dipendenti delle Università italiane inquadrati a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo (PTA) operano nell'area tecnico-scientifica e chiedono da tempo una modifica al loro *status* giuridico al fine di rimediare all'ambiguità esistente tra il loro inquadramento e l'attività lavorativa realmente svolta;

sono in possesso, infatti, sia di un'elevata formazione (laurea, dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione) sia di specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti

di ricerca e a molti di loro sono conferiti incarichi di insegnamento. Inoltre partecipano assiduamente ai congressi internazionali e svolgono attività di *peer reviewers* per riviste scientifiche internazionali. È per questo che molti di loro hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a posti di seconda fascia;

nonostante le competenze specifiche e le attività dai PTA svolte, sono tuttora assimilati al personale amministrativo che ha funzioni e competenze diverse e ciò impedisce il pieno riconoscimento del loro ruolo e delle loro competenze e nonostante i sensibili recenti miglioramenti, nessuna proposta di riforma dell'università attuata in anni recenti ha considerato l'opportunità di riqualificare il ruolo del personale tecnico in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca come una delle misure volte alla valorizzazione del merito professionale e al miglioramento dell'efficienza del sistema universitario;

considerato che:

se non verranno presi opportuni provvedimenti, la categoria dei PTA laureati non potrà accedere ad alcuna evoluzione professionale in quanto coloro che hanno conseguito l'ASN vengono difficilmente chiamati su posti da Professore di II fascia, nonostante l'articolo 18, comma 1, lettera *b*) della legge n. 240 del 2010, preveda per la chiamata dei professori l'ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento. Di fatto finora, per l'accesso al ruolo di professore di II fascia, il PTA con ASN è stato discriminato rispetto ai ricercatori universitari a tempo indeterminato perché le procedure di chiamata possono essere utilizzate "per la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16" (articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010). Inoltre, per queste chiamate vengono destinati fondi appositi (decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 335, articolo 10), fatto salvo il 20 per cento dei posti riservati agli esterni; coloro che non hanno conseguito l'ASN non vengono presi in considerazione per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo b (di seguito indicati come RTDb), mentre a norma di legge, l'ASN non è richiesta per diventare RTDb e la valutazione per il passaggio al ruolo di professore di II fascia avviene al termine del terzo anno di servizio come RTDb,

si impegna il Governo a:

- delineare per il PTA laureato ed in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca un ruolo diverso dall'attuale, separato da quello amministrativo e analogo al ruolo del tecnologo suddiviso in vari livelli, come già accade in altri enti di ricerca pubblici (esempio il CNR);
- eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce a chi è in possesso dell'ASN ma non è ricercatore universitario a tempo indeterminato di accedere ai ruoli di professore di II fascia;

– eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce l'accesso alla posizione di RTDb a coloro che non hanno conseguito l'ASN.

Art. 1.

1.1

Russo

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una volta, alla loro scadenza, per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore".

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del secondo contratto, di cui al comma 3, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo".

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente articolo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore

confermato a tempo pieno, incrementato fino ad un massimo del 30 per cento".

e) Il comma 9 è abrogato.

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate altresì le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, comma 1, le parole: "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

b) all'articolo 6, comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito" sono abrogate;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

d) all'articolo 6, comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

e) all'articolo 6, comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle seguenti: "i professori a tempo definito";

f) all'articolo 29, il comma 5 è abrogato».

1.2

MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, RUSSO, BOCCHINO, CONTE, PETRAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole; "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

2) al comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito» sono soppresse;

3) al comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

4) al comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

5) al comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo definito";

b) all'articolo 18, comma 3, le parole: "lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" sono soppresse;

c) all'articolo 24:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento";

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

d) all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;

e) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse».

1.3

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, RUSSO, BLUNDO, BOCCHINO, CONTE, PETRAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6:*

1) al comma 1, le parole: "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

2) al comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito" sono soppresse;

3) al comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

4) al comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

5) al comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo definito";

b) *all'articolo 18, comma 3, le parole: "lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" sono soppresse;*

c) *all'articolo 24:*

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-

cazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti sono a tempo indeterminato";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto di cui al comma 3, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è abrogato;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

d) *all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;*

e) *all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse."*».

1.4

Tocci

Al comma 1, capoverso «lettera b)», sopprimere le parole: «che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero».

1.5

TOCCI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegni di ricerca, come definiti al comma 1, vengono conferiti secondo le modalità normative ed economiche previste per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti.».

1.6

TOCCI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il primo periodo è soppresso;*
 - b) *le parole: "lettera b)" sono soppresse».*
-

1.0.1

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Semplificazione delle forme di contratto
a tempo determinato negli EPR)*

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro a tempo determinato negli Enti pubblici di ricerca (EPR), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) definizione di un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (*tenure track*);
- b) definizione di un'ulteriore forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con flessibilità nella determinazione della retribuzione;
- c) incentivazione dell'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato attraverso misure di natura fiscale;

d) promozione di misure volte a disincentivare o sopprimere altre tipologie di contratti a tempo determinato a basse tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.0.2

AIELLO, CONTE, DI GIORGI, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 per favorire la collaborazione tra enti pubblici di ricerca e le università)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la propria attività presso

l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri."».

Conseguentemente sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:

«Modifiche di disposizioni in materia di ricercatori a tempo determinato».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 205

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 591 (NUOVE TECNOLOGIE
IN AGRICOLTURA)*

Plenaria

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

- e petizione n. 380 ad esso attinente

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati, già pubblicati in allegato al resoconto della precedente seduta.

La senatrice DONNO (M5S) illustra congiuntamente gli emendamenti a propria firma, che mirano al miglioramento e specificazione del testo.

Si sofferma, in particolare, sull'esigenza di introdurre termini per l'adozione della normativa di attuazione, a rendere vincolante il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla stessa, nonché sulla necessità di privilegiare gli interventi di recupero che siano posti in essere nei territori colpiti da eventi alluvionali ovvero da calamità naturali. Altre proposte emendative riguardano le finalità dell'azione dei consorzi di tutela e il profilo sanzionatorio, ove si suggerisce di inasprire le pene e di reprimere, mediante idonee attività di controllo, le condotte di chi pone in essere interventi di recupero parziali o diversi dalla finalità del sostegno percepito.

Il senatore GAETTI (M5S) sottolinea a sua volta come il proprio Gruppo parlamentare abbia suggerito, relativamente all'articolo 8 del disegno di legge sulla procedura di assegnazione dei contributi, di rendere pubblica la graduatoria dei beneficiari dei fondi assegnati con pubblicazione sui siti *internet* delle amministrazioni interessate. Si tratta, a suo avviso, di un profilo saliente in un'ottica di trasparenza.

Il senatore RUVOLO (AL-A) aggiunge la firma all'emendamento 1.2 del senatore Compagnone.

Il presidente FORMIGONI dà quindi per illustrati l'ordine del giorno G/1641/1/9 e tutti i restanti emendanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sull'affare assegnato n. 591 (nuove tecnologie in agricoltura), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 199

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che martedì 17 novembre, in orario ancora da stabilire, si svolga, congiuntamente con la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, l'audizione informale dei vertici della Saipem, società azionaria italiana perforazioni e montaggi, del gruppo ENI.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra l'iniziativa in titolo, che è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati – previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 – quale strumento periodico di rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi.

Il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre scorso, si pone le finalità – indicate nell'articolo 1 – della rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, della promozione della concorrenza e della garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Già dall'esame dell'impianto originario della proposta, era evidente l'obiettivo di stimolare la crescita economica ed innalzare il livello di concorrenza in taluni settori produttivi e nel settore dei servizi. Nella relazione introduttiva al provvedimento si legge che in Italia l'obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell'insufficiente grado di concorrenza. Una insufficiente concorrenza rappresenta, infatti, uno dei principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istituzionale, sia nella regolamentazione dei mercati. Tale insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce in primo luogo un costo per consumatori e imprese, in secondo luogo determina una insufficiente rispondenza del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica. Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguirne i benefici. A suo avviso, infatti, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese possono produrre l'incremento di tassi d'investimento di lungo periodo e la crescita della produttività e pertanto generare maggiore reddito e maggiore occupazione. Si intende, insomma, rimuovere quei «colli di bottiglia» che bloccano lo sviluppo economico del Paese: l'idea sottesa alla proposta è che il mercato rappresenti il migliore strumento per produrre e distribuire risorse, ma deve essere disciplinato dalla legge per garantire la concorrenza ed eliminare le asimmetrie tra quanti vi operano.

Pur limitando la comparazione ai soli Stati che fanno parte dell'OCSE, in Italia il grado di concorrenza in settori di cruciale importanza economica può essere ancora elevato nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni: permangono infatti barriere all'entrata, regolamentazioni sui prezzi, limitazioni alle forme d'impresa.

Ricorda che il disegno di legge in questione è un provvedimento annuale, tappa iniziale di un percorso sistematico e coerente di revisione normativa e che le misure di apertura dei mercati contenute nel provvedimento non implicano oneri a carico del bilancio pubblico, ma sono, al contrario, suscettibili, una volta entrate a pieno regime, di produrre un significativo saldo positivo, nel medio-lungo periodo. Passa quindi all'esame del testo, che si compone ora di 52 articoli, con un sensibile incremento, quindi, rispetto ai 32 iniziali.

Il primo gruppo di misure riguarda i settori a rete, ossia quelli nei quali lo svolgimento dell'attività economica da parte di più soggetti in

competizione tra loro richiede l'uso e la condivisione di infrastrutture che non sarebbe efficiente duplicare, quali, ad esempio, il comparto del gas, dell'energia elettrica, dei carburanti, della telefonia mobile.

Relativamente alle questioni del settore dell'energia, si introducono profondi cambiamenti in merito alla cessazione della vigente disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

In particolare, l'articolo 26 abroga a decorrere dal 2018 la disciplina transitoria, introdotta nel 2000, relativa al regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale per i consumatori domestici (cosiddetto regime di maggior tutela), al fine di consentire lo sviluppo di dinamiche maggiormente concorrenziali tra gli operatori del settore che, nel medio periodo, dovrebbero garantire significative riduzioni dei prezzi nei confronti dei consumatori. A sostegno delle famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus* gas).

Analogamente, e con le medesime finalità, l'articolo 27 abroga a decorrere dal 2018 la disciplina transitoria relativa al regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica per i consumatori domestici e i piccoli consumatori industriali (imprese connesse a bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro). Per le famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus* elettrico).

Per effetto degli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, si condiziona però l'eliminazione del regime di maggior tutela al raggiungimento di specifici obiettivi nei due mercati del gas e dell'energia elettrica. Il non avverarsi delle condizioni determinerebbe la proroga, di sei mesi in sei mesi, del regime esistente. Spetta al Ministero dello sviluppo economico emanare un decreto per attestare il raggiungimento degli obiettivi cui si subordina la cessazione del regime di maggior tutela.

L'articolo 28 stabilisce una procedura finalizzata a ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e a garantirne la confrontabilità e pone l'obbligo agli operatori di inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione.

L'articolo 30 rinvia a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli per i consumatori.

Con riferimento alla distribuzione dei carburanti, l'articolo 35 vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad obblighi diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 36 interviene in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e prevede la verifica della compatibilità degli

impianti per quanto concerne i soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, mentre l'articolo 37 è relativo all'accesso, da parte dei produttori, al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.

Relativamente alle questioni della rete di telefonia mobile, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi (articoli da 18 a 24) si introducono una serie di misure finalizzate a facilitare il passaggio dei clienti da un operatore all'altro e a favorire una più marcata trasparenza dei costi di recesso, limitando per tale via il potere degli operatori di vincolare i clienti.

L'articolo 18 interviene in materia di contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'esplicita elencazione di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o il cambio di gestore; la facilitazione e l'immediata applicazione delle modalità di recesso dal contratto e di passaggio ad altro operatore più semplici e di immediata applicazione; l'obbligo in capo ai gestori dei servizi di telefonia di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

L'articolo 20 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza ove, sul mercato della distribuzione cinematografica, un unico soggetto detenga una posizione dominante.

L'articolo 21 semplifica ulteriormente le procedure di passaggio della clientela da un operatore di telefonia mobile all'altro, prevedendo la possibilità di procedere per via telematica all'identificazione indiretta del cliente e di utilizzare, sempre ai fini del passaggio ad altro operatore, il sistema pubblico dell'identità digitale.

Nel complesso, ritiene che le misure appena sopra descritte, pur migliorando l'attuale situazione dei settori a rete, lascino irrisolti alcuni nodi che ancora impediscono condizioni di mercato maggiormente concorrenziali. Cita, a tale proposito, ad esempio, la norma che impone ai soggetti entranti nel mercato della distribuzione dei carburanti oneri eccessivi e l'adempimento di numerose pratiche burocratiche, che di fatto hanno finora impedito un corretto sviluppo del settore e creato una situazione di «protezione» per gli impianti esistenti: tale norma non viene più abrogata diversamente da quanto previsto nel testo originario. La filiera petrolifera inoltre rimane dominata da un oligopolio di società verticalmente integrate che contestualmente producono, commercializzano all'ingrosso e vendono al dettaglio. Situazione che, anche in ragione del progressivo aumento delle accise sulle benzine avvenuto negli scorsi anni, determina un aggravio sul prezzo dei carburanti che ricade sugli automobilisti e sulle imprese.

Sul fronte dei distributori di carburanti, rispetto al panorama europeo, nel nostro Paese continuano a mancare forti operatori commerciali in grado di contrattare liberamente le migliori condizioni di acquisto dei carburanti con i produttori nazionali e internazionali, ed un numero suffi-

ciente di autonomi rivenditori al dettaglio (stazioni di rifornimento) indipendenti dai produttori sia sul piano dell'offerta commerciale sia su quello dei prezzi di vendita. Una maggiore iniezione di pressione concorrenziale nella filiera petrolifera si potrebbe assicurare alla collettività un significativo risparmio di risorse.

Infine, con riferimento ai settori dei trasporti, l'articolo 51 prevede l'obbligo per i concessionari e gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri (su gomma o rotaia e di trasporto marittimo) di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, prosegue l'illustrazione del provvedimento in titolo, con riferimento alle ulteriori misure ivi contenute, a partire da quelle relative ai segmenti di mercato caratterizzati dalla presenza di oligopoli, e cioè da stringenti vincoli contrattuali e barriere all'entrata.

In materia di assicurazioni, le misure di concorrenza si concentrano in particolare sul riconoscimento di sconti e riduzioni di costi delle polizze e sulle misure di repressione delle frodi, che rappresentano uno dei fattori determinanti dell'incremento annuale dei costi delle polizze. I benefici attesi dai cittadini e dalle imprese appaiono di particolare rilievo. In particolare, si prevede il coordinamento delle previsioni normative del comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni in materia di «obbligo a contrarre» con quanto disposto in tema di risparmi e sconti obbligatori della RC Auto. Inoltre, si prevede l'introduzione dell'articolo 132-*bis* nel codice delle assicurazioni in materia di utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico di preventivazione RC Auto fornito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), nonché dell'articolo 132-*ter* allo scopo di ridurre i costi per il consumatore attraverso il riconoscimento di sconti significativi per ogni clausola contrattuale proposta dall'assicurazione alla clientela.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva una serie di clausole che, se accettate al momento della stipula del contratto, attribuiscono al consumatore il diritto ad uno sconto sul prezzo della polizza. Nel corso dell'esame parlamentare alcune delle condizioni indicate in precedenza sono state soppresse: in particolare, quella relativa al risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Resta quindi ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. Queste ultime devono, però, fornire la documentazione fiscale richiesta e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.

Oltre a ciò, sempre nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre, è stata soppressa la disposizione in virtù della quale le certificazioni rilasciate per l'assegnazione delle classi di merito sono esenti

dall'imposta di bollo, è stato modificato il secondo periodo relativo alle disposizioni attuative che l'Ivass deve adottare per definire le modalità attraverso le quali i consumatori, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, possono concludere il contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. Si stabilisce che la stipula del contratto possa avvenire presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

Il disegno di legge contiene poi altre norme di contrasto alle frodi assicurative, quale ad esempio il conferimento all'Ivass dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni. Per contrastare la prassi dei cosiddetti «testimoni di comodo», il disegno di legge prevedeva in origine, in caso di incidenti con soli danni alle cose, l'obbligo di indicare i testimoni non oltre il momento della denuncia. Alla Camera dei deputati la relativa disposizione è stata modificata, così da consentire che l'indicazione dei testimoni anche con altre modalità e in un momento successivo.

È stato poi approvato dalla Camera dei deputati un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Per i veicoli a motore, adibiti al trasporto di persone con un numero di posti a sedere superiore a otto, sono stati elevati i massimali minimi di garanzia.

Per quanto riguarda i fondi pensione, viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Segnala, al riguardo, che la Camera dei deputati ha soppresso la disposizione che consentiva alle forme pensionistiche complementari di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quelle di riferimento. Nel corso dell'esame parlamentare, l'anticipo massimo è stato riportato da dieci a cinque anni, affidando ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di rialzare il menzionato anticipo fino ad un massimo di dieci anni.

In merito al regime fiscale dei riscatti, si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali.

Nel complesso si tratta di un pacchetto di interventi che affronta una parte consistente delle problematiche di anticoncorrenzialità del settore assicurativo, più volte segnalate dall'*Antitrust*.

Quanto alle banche, le misure di concorrenza si limitano a interventi in materia di costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti, per favorire il confronto tra servizi bancari e per garantire una maggiore trasparenza nella vendita delle polizze assicurative accessorie ai contratti di

finanziamento e mutui. Misure importanti che, tuttavia, non esauriscono le attese della clientela bancaria e i richiami dell'*Antitrust*. In particolare, l'articolo 38 prevede che gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'articolo 39, ai fini della comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento e sull'accesso al medesimo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*. L'articolo 40, infine, prevede il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui.

In materia di imprese turistiche è stata stabilita la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese in questione di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione *online*.

Infine, per allargare ulteriormente la concorrenza, viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione. Tuttavia le misure di «apertura al mercato» dei servizi postali di cui all'articolo 25 produrranno i loro effetti a decorrere dal 10 giugno 2017 (non 2016 come originariamente disposto).

Il terzo gruppo di misure di concorrenza riguarda i cosiddetti «settori a entrata regolata», ovvero quei settori nei quali l'ingresso nel mercato è soggetto ad autorizzazioni, siano esse riferite ai servizi professionali (esame di Stato, requisiti professionali), al commercio o alle farmacie (licenze).

Il provvedimento contiene alcuni interventi significativi che potrebbero favorire la modernizzazione dei servizi offerti dai professionisti. Tuttavia si può agevolmente rilevare che non si tratta di interventi strutturali destinati a modificare la struttura istituzionale del settore.

In particolare, quanto agli avvocati, si elimina il vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale, si introduce l'obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell'assistito) e si consente la costituzione di società multiprofessionali e l'ingresso di soci di capitali. L'articolo 41 stabilisce che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Si stabilisce, però, che è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. Rispetto alla configurazione originaria del disegno di legge, è stata inoltre soppressa la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite di beni immobili destinati ad uso non abitativo, volta a consentire agli avvocati di autenti-

care le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite del valore catastale di 100.000 euro.

Il disegno di legge limita il ruolo dei soci di solo capitale nelle società tra avvocati disponendo che, ai fini della iscrizione all'albo, i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Nel caso in cui questo requisito venga meno, e non sia ripristinato entro sei mesi, la società viene cancellata dall'albo. Si stabilisce poi che in una apposita sezione dell'albo sia resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa. Ancora, i componenti dell'organo di gestione della società non possono essere estranei alla compagine sociale. La responsabilità della società e dei soci non esclude quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Rimane quindi ferma, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, il principio della personalità della prestazione professionale. Pertanto il singolo incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta. Chi svolge la prestazione deve assicurare la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti d'interesse o casi di incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 41 la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società. Sembrerebbe, dunque, che l'avvocato che si trovi in una delle situazioni cui il predetto comma si riferisce non possa rimanere all'interno della compagine sociale neppure in qualità di socio di capitale.

Per quanto riguarda gli ingegneri, il provvedimento prevede che le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni Quaranta del secolo scorso. L'articolo 46, primo comma, relativo alla validità dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneri stabilisce che i contratti intercorsi dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono validi.

Quanto ai notai, il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Si prevede una particolare disciplina relativa agli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme ricevute, le quali costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione del notaio e sono impignorabili: il notaio può disporne soltanto per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate e mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi in questione, se le parti non depositano, anticipatamente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio o di testamenti, il notaio ha l'obbligo di ricusarle. Il Consiglio del notariato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (e successivamente ogni tre anni), è chiamato a presentare al Ministro della Giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni ora richiamate.

Il disegno di legge riformula poi gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'articolo 43, rubricato «Semplificazioni nelle procedure ereditarie», affida la tenuta e la conservazione del registro delle successioni al Consiglio nazionale del notariato.

La proposta di legge riduce inoltre gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile: ad esempio, si prevede la modifica dell'articolo 2463-*bis* del codice civile relativo alle società a responsabilità limitata semplificata, per consentirne la costituzione anche tramite scrittura privata.

Di grande interesse anche l'articolo 45 che prevede la possibilità di procedere alla sottoscrizione digitale di alcuni atti, quali ad esempio i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali. Si stabilisce che, fatte salve alcune ipotesi espressamente richiamate, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata siano firmati digitalmente. Il soggetto obbligato potrà avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento. Tale intermediario deve essere accreditato presso la Camera di commercio.

Quanto alle farmacie, il provvedimento elimina il limite di titolarità di quattro licenze in capo a un unico soggetto e viene consentito l'ingresso di soci di capitale. Sono stati previsti obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a ogni altro organo con competenze istituzionali nel settore. È stata introdotta l'incompatibilità della partecipazione a tali società di capitali con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati si prevede invece che il trasferimento avvenga sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Ai sensi dell'articolo 49 del disegno di legge, infine, gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio. Pertanto rimane aperta la possibilità per titolari e gestori della farmacia di prestare servizio in orari e periodi ulteriori rispetto a quelli obbligatori. È, però, necessario darne preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente ed informarne la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

In conclusione, d'accordo con l'altro relatore, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali dei soggetti maggiormente coinvolti.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a far pervenire entro le ore 12 di lunedì 26 ottobre le proposte di audizione.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) incidentalmente chiede quando si prevede abbia inizio il ciclo di audizioni e i tempi prevedibili di esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della 10^a Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che questi ultimi saranno esaminati nella settimana successiva. Avverte inoltre che martedì 27 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà stabilire, sulla base delle indicazioni pervenute, quali soggetti audire e un primo calendario delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) evidenzia come nel testo del disegno di legge in titolo manchino alcuni argomenti pure contenuti nelle segnalazioni annuali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Chiede dunque se le audizioni riguarderanno solo le materie oggetto del provvedimento o anche altri ambiti che potrebbero essere oggetto di proposte emendative.

Il PRESIDENTE informa che nella prossima seduta interverrà il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che potrà fornire utili elementi in proposito. Ricorda comunque che si tratta della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e che altri interventi potranno essere adottati in futuro.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo parlamentare sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Esprime preoccupazione soprattutto per gli articoli 26 e 27 che aboliscono il regime cosiddetto di maggior tutela per i settori dell'energia elettrica e del gas, evidenziando il rischio che diversi milioni di utenti – famiglie e piccole imprese – paghino bollette molto più care.

Ritiene inoltre che le misure contenute negli articoli relativi al sistema bancario siano troppo limitate e incapaci di apportare una vera concorrenza nel settore e sollecita la maggioranza a varare un provvedimento sulla tecnica dell'anatocismo bancario volto a introdurre delle sanzioni e a stabilire l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti. Preannuncia infine la presentazione di diverse proposte di modifica su

questa materia, anche perché ritiene necessario ampliare la platea dei soggetti che hanno accesso al credito.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) condivide alcuni giudizi espressi nell'intervento precedente e a sua volta preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) conferma l'intendimento del suo Gruppo di apportare modifiche migliorative al testo approvato dalla Camera dei deputati, come preannunciato nell'intervento che l'ha preceduta; ricorda quindi il voto contrario del Gruppo di Forza Italia presso l'altro ramo del Parlamento, legato anche alle modifiche introdotte rispetto al disegno di legge originario, che sono state ritenute in alcuni casi non del tutto equilibrate, se non addirittura dannose, rispetto agli obiettivi che si pone il disegno di legge stesso.

Ha quindi la parola la sottosegretario Simona VICARI, che sottolinea come il disegno di legge sia stato collegato alla manovra di finanza pubblica e faccia parte delle riforme che qualificano l'azione del Governo, anche in ambito europeo. Nell'esprimere l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato entro la fine del 2015, ricorda le molte modifiche introdotte nel corso della prima lettura, anche in accoglimento di proposte di Gruppi di opposizione, che hanno condotto a un aumento considerevole del numero di articoli. Il Governo ha comunque inteso seguire l'indicazione del Consiglio dei ministri che, nell'approvare il testo originario del disegno di legge, ha operato una scelta delle materie da trattare in questo primo disegno di legge annuale, rispetto al complesso delle sollecitazioni formulate dall'*Antitrust*.

In risposta all'intervento del senatore Giroto, ricorda il decreto-legge n. 3 del 2015, sul sistema bancario e gli investimenti, e il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) e il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di *governance* e attività delle fondazioni di origine bancaria.

Alcune correzioni al testo approvato dalla Camera dei deputati saranno, a suo avviso, opportune, poiché talune disposizioni, ad esempio in materia di assicurazioni o come quella di cui all'articolo 50, appaiono meritevoli di una attenta riconsiderazione e di una riflessione più approfondita, che talvolta non è stato possibile svolgere nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Nel rinviare ogni ulteriore valutazione all'intervento del Ministro, previsto per la seduta di domani, conclude rilevando come potrebbe essere auspicabile affrontare nuovamente temi non definiti nella prima lettura, in materia di professionisti, di consulenti del lavoro, di competenze dei notai.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali

Riunione n. 4

Presidenza della Vice Presidente
MUNERATO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10

*INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DI ST
MICROELECTRONICS*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

284^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito alla programmazione dei lavori.

Prima dell'inizio della sessione di bilancio, occorrerà avviare, in sede referente riunita con la 6^a Commissione, l'esame dei disegni di legge in materia di divieto della pubblicità dei giochi con vincite in denaro: tra

essi, alcuni dei quali dichiarati urgenti, vi è l'Atto Senato n. 2024 (En-drizzi e altri), fatto proprio dal Gruppo M5S lo scorso 1° ottobre (vi è dunque, riguardo a quest'ultimo, l'obbligo di iniziare l'esame entro e non oltre il termine di cui all'articolo 79, comma 1 del Regolamento). D'intesa con la Presidenza della 6^a Commissione, l'esame congiunto dei disegni di legge in questione sarà avviato quanto prima, ove possibile già nella giornata di domani, giovedì 22 ottobre. Peraltro, ai fini del seguito dell'esame congiunto, sarà necessario addivenire alle intese di cui all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, dal momento che alla Camera dei deputati sono stati presentati alcuni disegni di legge di identico oggetto.

Nelle prossime settimane, nel rispetto dell'articolo 126, comma 10 del Regolamento, la Commissione sarà chiamata a svolgere l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), provvedimento collegato alla legge di bilancio.

Inoltre, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 212 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), assegnato alla Commissione con riserva per l'assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni. Il termine per l'espressione del parere al Governo, tenuto conto dell'anzidetta riserva, scadrà il 23 novembre 2015.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE informa, inoltre, che il programmato seminario sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, che prende spunto dalla relazione approvata dalla Commissione lo scorso 10 giugno, si terrà alla fine del corrente mese di ottobre.

La Commissione prende atto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) interviene incidentalmente per rendere noto che è sua intenzione presentare una mozione sulle problematiche connesse all'alcol, che auspica possa essere condivisa dai componenti della Commissione.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), intervenendo a sua volta incidentalmente, comunica di aver presentato una proposta istitutiva di Commissione d'inchiesta sulle criticità della Croce rossa.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDETE comunica che, nella seduta di ieri, è stata depositata documentazione da parte del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Sottocommissione per i pareri

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria**145^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia, svoltasi lo scorso 15 ottobre, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Dibattito sulla revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze del 2017 (n. 620)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 55)

Il presidente CHITI (*PD*), relatore, introduce l'esame dell'affare assegnato in titolo, ricordando come gli eventi degli ultimi mesi, con il riaprirsi della crisi greca e l'emergenza migratoria, hanno ancora una volta evidenziato l'esigenza di rilanciare il processo di integrazione politica e di rafforzare il funzionamento delle Istituzioni.

Il Rapporto sul completamento dell'Unione Economica e Monetaria presentato dai cinque Presidenti nel giugno scorso individua una serie di misure che potrebbero essere adottate nei prossimi anni per rinforzare la *governance* economica europea. Tuttavia, il Rapporto presenta una serie

di proposte eccessivamente timide e obiettivi non adeguatamente ambiziosi, e soprattutto secondo un ordine di intervento superato dagli eventi storici. Il Consiglio europeo del 25-26 giugno scorso, nel prenderne atto ha invitato le varie formazioni del Consiglio UE direttamente interessate al Rapporto – ECOFIN, Affari Generali, Affari Sociali – ad esaminare sollecitamente le proposte di esso.

Il tema del funzionamento della UEM ha, invero, delle implicazioni di prima grandezza per i futuri assetti politici e istituzionali dell'Unione europea e va pertanto trattato come una questione di carattere «costituzionale» e politica prima ancora che economica.

Il Presidente relatore ricorda che, al riguardo, durante il semestre di Presidenza, l'Italia ha posto il tema della riapertura del cantiere istituzionale dell'Unione, evocando il tema della revisione dei Trattati e lanciando in Consiglio Affari Generali un processo di riflessione ad ampio spettro sugli assetti istituzionali, da cui sono emersi diversi processi negoziali, fra cui il negoziato in corso per un accordo interistituzionale sulla «*better regulation*». Da questo processo di ricognizione si può ripartire per avviare un percorso più ambizioso di ripensamento degli assetti europei, tenendo conto anche dei lavori in corso al Parlamento europeo sul funzionamento del Trattato di Lisbona e sul futuro dell'Unione.

Le scadenze dei prossimi anni – la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione, il referendum britannico sull'appartenenza alla UE, la prima valutazione del «*Fiscal Compact*» e la sua eventuale inclusione nei Trattati prevista nel 2017, le scadenze elettorali in alcuni grandi Paesi europei – concorrono a determinare una finestra temporale entro la quale assumere una iniziativa forte in quest'ambito.

La necessità di una tale iniziativa si apprezzerrebbe ancora di più – rammenta il Presidente relatore – tenendo conto del fatto che il 25 marzo 2017 cadrà il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, un'occasione preziosa per celebrare e rilanciare lo spirito dei padri fondatori dell'Europa, basato su criteri di solidarietà. Questa ricorrenza rappresenterebbe un'occasione di grande lustro per la città di Roma e per l'Italia, all'indomani del Giubileo e prima del settembre 2017, quando a Losanna si deciderà sulle Olimpiadi 2024, ma soprattutto rappresenterà una grande opportunità per ridare slancio al processo politico e istituzionale di integrazione, dopo le vicissitudini degli ultimi anni.

Su queste basi il Presidente, relatore, illustra uno schema di risoluzione con cui si impegna il Governo a proseguire e accentuare il lavoro avviato durante il semestre di Presidenza sul funzionamento delle Istituzioni, per dare piena attuazione al Trattato di Lisbona e per riaprire il dibattito sulla revisione dei Trattati in vista delle scadenze del 2017; a promuovere in tutte le formazioni del Consiglio un dibattito ambizioso sui seguiti del Rapporto dei cinque Presidenti, facendo sempre valere, anche nei rapporti con gli altri Stati membri e con le Istituzioni europee, il carattere altamente politico e non meramente tecnico delle decisioni sul funzionamento dell'Unione europea; ad assicurare, in tutti i passaggi di questo dibattito, uno stretto coordinamento fra tutte le Amministrazioni più diretta-

mente interessate ed una puntuale informazione del Parlamento; a ricercare convergenze, nelle varie sedi politiche e istituzionali, con i Paesi di analoga sensibilità, anche a partire dai sei Paesi fondatori, per avviare un percorso che porti al lancio di iniziative specifiche su priorità politiche di interesse comune e, più in generale, ad un rilancio dell'integrazione europea, eventualmente con l'avvio, nei prossimi anni, di un processo di revisione dei Trattati; ad adottare tutte le necessarie iniziative – sul piano politico e su quello della comunicazione e informazione – anche con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti i portatori di interesse, affinché il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma venga adeguatamente valorizzato, adoperandosi per farne, oltre che un momento celebrativo, anche una tappa fondamentale nel percorso di studio, riscoperta e rilancio della integrazione europea.

Si apre, quindi, la discussione generale.

La senatrice FATTORI (*M5S*), in considerazione dell'importanza degli argomenti trattati con l'affare assegnato in titolo, ritiene necessario un adeguato spazio temporale per permettere gli opportuni approfondimenti e raggiungere così il consenso di tutti i Gruppi.

Il presidente CHITI evidenzia che lo schema di risoluzione presentato ha un contenuto sostanzialmente procedurale, ma si rimette ai Gruppi per la valutazione in merito alla votazione di essa nella seduta odierna.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che nel primo capoverso vada evidenziato come debba essere non solo proseguito, ma anche accentuato il lavoro avviato durante la Presidenza italiana sul funzionamento delle istituzioni, così consentendo anche alle forze politiche che non supportano il Governo in carica di poter esprimere il consenso sulla risoluzione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel ritenere opportuna la massima condivisione possibile sul testo della risoluzione, invita a verificare se, presso l'altro ramo del Parlamento, siano stati avviati dibattiti in merito alla revisione dei Trattati europei.

La senatrice GINETTI (*PD*) tiene a ribadire il concetto per cui il documento in questione va preso in considerazione solo quale buona base di partenza per approfondire le tematiche – peraltro, più volte esaminate dalla stessa 14^a Commissione del Senato – connesse all'ulteriore integrazione del continente europeo.

Da convinta federalista, prende atto che le proposte in esso contenute si limitano a costituire un possibile punto di avvio per il rilancio del processo integrativo dell'Unione europea.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) invita il relatore ad inserire nella risoluzione un richiamo alla necessità di recuperare uno spirito di solidarietà, analogo a quello che animava le visioni dei padri fondatori, e a un ruolo trainante dell'Unione europea nello scacchiere globale.

La senatrice GUERRA (*PD*) osserva che definire tecnocratiche le decisioni inerenti il funzionamento dell'Unione europea darebbe una coloritura eccessivamente negativa, mentre l'utilizzo della definizione di tali decisioni come assunte sul piano tecnico presenta un carattere maggiormente neutro.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) invita a riferire il dibattito sul seguito del rapporto dei cinque Presidenti non solo come inerente all'Eurozona, ma all'intera Unione europea.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'osservazione della senatrice Guerra, esprime perplessità sulla limitazione ai soli paesi fondatori per la ricerca di convergenze e chiede di esplicitare meglio il riferimento al coinvolgimento non solo delle parti sociali ma di tutti i portatori di interesse.

La senatrice DONNO (*M5S*), nell'esprimere perplessità sulla votazione dello schema di risoluzione già nella seduta odierna, preannuncia di non partecipare alla votazione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si associa e preannuncia di non partecipare alla votazione, motivando tale decisione con la necessità di ponderare in maniera significativa e con il dovuto tempo a disposizione una tematica di grande rilievo, rispetto alla quale il proprio Gruppo è sempre pronto a fornire un adeguato contributo.

La senatrice FASIOLO (*PD*) sottolinea la necessità di proseguire con le iniziative per la piena attuazione del trattato di Lisbona.

Il presidente CHITI (*PD*) relatore, riformula lo schema di risoluzione da lui presentato integrandolo con le osservazioni emerse nel corso del dibattito. Indi, dopo aver verificato la volontà della Commissione di procedere alla votazione già nella seduta odierna e dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione riformulato, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

Completamento dell'Unione economica e monetaria europea (cosiddetto «Documento dei cinque Presidenti») (n. 588)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Guerrieri nella precedente seduta, ritenendo opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito al rafforzamento della procedura per gli squilibri macroeconomici e a un maggiore coordinamento delle politiche economiche, anche riferendosi alle prospettive di una unione fiscale.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) afferma come il percorso di approfondimento del Documento dei cinque Presidenti sia complesso, ma, allo stesso tempo, sia suscettibile di permettere una integrazione e un rafforzamento delle proposte contenute nello stesso. A suo avviso, il tema dell'unione fiscale è il punto più difficile da implementare, soprattutto tenendo a mente i casi di fallimenti bancari. La condivisione dei rischi tra i vari Paesi dell'Unione è infatti stato il principale ostacolo sulla strada del fondo per la soluzione delle crisi bancarie. Sarà importante anche un approfondimento sulla procedura per gli squilibri macroeconomici in cui vi è un dialogo costante tra Commissione europea e Stati membri. Conclude con l'auspicio di una focalizzazione dell'attenzione della Commissione su alcuni temi prioritari, anche con audizioni mirate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 620 (Doc. XXIV, N. 55)

La 14^a Commissione permanente,

premesso che:

– gli eventi degli ultimi mesi, con il riaprirsi della crisi greca e l’emergenza migratoria, hanno ancora una volta evidenziato l’esigenza di rilanciare il processo di integrazione politica e di rafforzare il funzionamento delle Istituzioni;

– il Rapporto sul completamento dell’Unione Economica e Monetaria presentato dai cinque Presidenti nel giugno scorso individua una serie di misure che potrebbero essere adottate nei prossimi anni per rafforzare la *governance* economica europea;

– di fronte all’incalzare della crisi greca e alla difficoltà con cui gli Stati membri e le Istituzioni europee vi hanno posto rimedio, il Rapporto presenta una serie di proposte eccessivamente timide e obiettivi non adeguatamente ambiziosi, e soprattutto secondo un ordine di intervento superato dagli eventi storici;

– il Consiglio europeo del 25-26 giugno scorso, nel prenderne atto ha invitato le varie formazioni del Consiglio UE direttamente interessate al Rapporto – ECOFIN, Affari Generali, Affari Sociali – ad esaminare sollecitamente le proposte del Rapporto;

– il tema del funzionamento della UEM ha delle implicazioni di prima grandezza per i futuri assetti politici e istituzionali dell’Unione europea e va pertanto trattato come una questione di carattere «costituzionale» e politica prima ancora che economica;

– durante il semestre di Presidenza l’Italia ha posto il tema della riapertura del cantiere istituzionale dell’Unione, evocando il tema della revisione dei Trattati e lanciando in Consiglio Affari Generali un processo di riflessione ad ampio spettro sugli assetti istituzionali, da cui sono emersi diversi processi negoziali, fra cui il negoziato in corso per un accordo interistituzionale sulla «*better regulation*». Da questo processo di ricognizione si può ripartire per avviare un percorso più ambizioso di ripensamento degli assetti europei, tenendo conto anche dei lavori in corso al Parlamento europeo sul funzionamento del Trattato di Lisbona e sul futuro dell’Unione;

– le scadenze dei prossimi anni – la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale dell’Unione, il referendum britannico sull’appartenenza alla UE, la prima valutazione del «*Fiscal Compact*» e la sua eventuale inclusione nei Trattati prevista nel 2017, le scadenze elettorali

in alcuni grandi Paesi europei – concorrono a determinare una finestra temporale entro la quale assumere una iniziativa forte in quest’ambito;

– il 25 marzo 2017 cadrà il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, un’occasione preziosa per celebrare e rilanciare lo spirito dei padri fondatori dell’Europa, basato su criteri di solidarietà;

– la ricorrenza rappresenterebbe un’occasione di grande lustro per la città di Roma e per l’Italia, all’indomani del Giubileo e prima del settembre 2017, quando a Losanna si deciderà sulle Olimpiadi 2024, ma soprattutto rappresenterà una grande opportunità per ridare slancio al processo politico e istituzionale di integrazione, dopo le vicissitudini degli ultimi anni,

impegna il Governo:

– a proseguire e accentuare il lavoro avviato durante il semestre di Presidenza sul funzionamento delle Istituzioni, per dare piena attuazione al Trattato di Lisbona e per riaprire il dibattito sulla revisione dei Trattati in vista delle scadenze del 2017;

– a promuovere in tutte le formazioni del Consiglio un dibattito ambizioso sui seguiti del Rapporto dei cinque Presidenti, facendo sempre valere, anche nei rapporti con gli altri Stati membri e con le Istituzioni europee, il carattere altamente politico e non meramente tecnico delle decisioni sul funzionamento dell’Unione europea;

– ad assicurare, in tutti i passaggi di questo dibattito, uno stretto coordinamento fra tutte le Amministrazioni più direttamente interessate ed una puntuale informazione del Parlamento;

– a ricercare convergenze, nelle varie sedi politiche e istituzionali, con i Paesi di analogia sensibilità, anche a partire dai sei Paesi fondatori, per avviare un percorso che porti al lancio di iniziative specifiche su priorità politiche di interesse comune e, più in generale, ad un rilancio dell’integrazione europea, eventualmente con l’avvio, nei prossimi anni, di un processo di revisione dei Trattati;

– ad adottare tutte le necessarie iniziative – sul piano politico e su quello della comunicazione e informazione – anche con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti i portatori di interesse, affinché il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma venga adeguatamente valorizzato, adoperandosi per farne, oltre che un momento celebrativo, anche una tappa fondamentale nel percorso di studio, riscoperta e rilancio della integrazione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono Gaetano BLANDINI, direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Gennaro MILZI, direttore dell'ufficio servizi in convenzione della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori e Paolo AGOGLIA, capo dell'ufficio legislativo e rapporti istituzionali della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Gaetano Blandini

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gaetano BLANDINI, *direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, e Gennaro MILZI, *direttore dell'ufficio servizi in convenzione della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PDL XVII), la senatrice Laura BIGNAMI (Misto-MovX), la deputata Carla RUOCCO (M5S), il deputato Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Gaetano BLANDINI, *direttore generale della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, e Gennaro MILZI, *direttore dell'ufficio servizi in convenzione della SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,50.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del direttore generale e della direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Massimo Cioffi e Rosanna Casella
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono presenti il direttore generale, Massimo Cioffi, la direttrice centrale bilanci e servizi fiscali, Rosanna Casella e la coordinatrice generale servizio statistico attuariale, Cinzia Ferrara.

Svolgono una relazione Rosanna CASELLA, *direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale* e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni a più riprese il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale* e Rosanna CASELLA, *direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale e la direttrice centrale bilanci e servizi fiscali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

146^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*) TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il senatore CASSON e l'onorevole TOFALO (*M5S*) svolgono una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato in Romania dal 28 al 30 settembre 2015. Intervengono i senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 21 ottobre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ringraziando i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Pompeo MANNONE, *segretario generale della Federazione nazionale sicurezza della CISL*, Andrea COSTI, *responsabile Ambiente e sostenibilità della UIL*, Fiovo BITTI, *Segretario confederale UGL*, e Domenico DI MARTINO, *responsabile dell'area Ambiente, territorio e cultura della Cgil*, relazionano sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per le loro relazioni, precisando il contesto in cui è stato definito il programma dell'indagine conoscitiva ed il suo ambito.

Invita i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

I deputati Emanuele PRATAVIERA (*Misto*) e Mino TARICCO (*PD*) svolgono talune considerazioni, ponendo una serie di domande.

Simona FABIANI, *responsabile dell'area Ambiente, territorio e cultura della Cgil*, Paolo BONOMO, *Segretario nazionale funzione pubblica della CISL* e Giuseppe D'ERCOLE, *del Dipartimento Industria, Ambiente e Sicurezza della Cisl*, rispondono alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dichiara conclusa l'audizione, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina alle ore 8,15 per procedere all'audizione di rappresentanti dei dottori commercialisti.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 21 ottobre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato:

- di richiedere al Consiglio superiore della magistratura alcune informazioni di interesse per l'inchiesta parlamentare;
- di affidare taluni adempimenti istruttori al dottor Donadio, alla dottoressa Picardi, al generale Scriccia, al luogotenente Boschieri e al maresciallo Pinna;
- di restituire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia l'originale della documentazione riservata pervenuta lo scorso 6 ottobre, della quale è stata acquisita una copia digitale;
- di affidare alle competenti strutture della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri l'incarico di eseguire alcuni accertamenti tecnici sull'autovettura *Renault 4* all'interno della quale il 9 maggio 1978 venne rinvenuto il cadavere di Aldo Moro;

- di autorizzare una missione del presidente in Svizzera;
- di formulare per iscritto all'avvocato Libero Mancuso alcune richieste di approfondimento delle tematiche affrontate nel corso dell'audizione del 13 ottobre.

Comunica, inoltre, che:

- il 15 ottobre il colonnello Pinnelli ha depositato una nota riservata riguardante alcuni accertamenti disposti dalla Commissione;
- il 19 ottobre il generale Scriccia ha trasmesso il materiale fotografico – di libera consultazione – acquisito presso gli archivi dell'agenzia ANSA;
- in pari data, la dottoressa Picardi ha depositato documentazione di libera consultazione riguardante l'esecuzione di incarichi ricevuti e – unitamente al generale Scriccia e al maresciallo Pinna – i verbali riservati delle sommarie informazioni assunte da tre persone informate sui fatti;
- il 20 ottobre il dottor Donadio ha depositato una relazione riservata contenente «materiali per la relazione intermedia» e una copia di alcuni atti processuali di libera consultazione acquisiti presso il dottor Alberto Macchia successivamente alla sua audizione del 14 aprile 2015.
- il colonnello Occhipinti ha depositato il 20 ottobre documentazione riservata acquisita presso la Casa circondariale di Sollicciano;
- con nota libera pervenuta il 15 ottobre, il direttore dell'AISE, dottor Alberto Manenti, ha comunicato l'esito di alcune ricerche effettuate su richiesta della Commissione;
- il 15 ottobre è pervenuta una nota di libera consultazione del Procuratore della Repubblica di Napoli, dottor Giovanni Colangelo, con la quale si mettono a disposizione della Commissione alcuni atti di interesse per lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare;
- il 14 ottobre è pervenuto un nuovo esposto del presidente dell'ANAVAFAP Falco Accame;
- con nota di libera consultazione pervenuta il 19 ottobre, il liquidatore del quotidiano *Il Tempo*, dottor Federico Vincenzoni, comunica che darà seguito alla richiesta di acquisizione di materiale video e fotografico formulata dalla Commissione;
- il direttore centrale del Servizio centrale antiterrorismo del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, il 20 ottobre ha depositato due relazioni riservate e due di libera consultazione concernenti gli esiti di incarichi ricevuti dalla Commissione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione del dottor Giuseppe Pignatone.

Giuseppe PIGNATONE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, di poter proseguire il proprio intervento in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti i deputati Gaetano PIEPOLI (PI-CD) e Gero GRASSI (PD), ai quali replica Giuseppe PIGNATONE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Pignatone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

